

La Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite, allarga le maglie del sequestro penale

# Denaro lecito, confisca diretta

## Irrilevante provare che non vi sia collegamento con il reato

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**S**i alla confisca del denaro, anche se di provenienza lecita e non collegato in alcun modo al reato: è quanto deciso con sentenza n. 42415 del 18/11/2021 dalle Sezioni unite della Cassazione penale, che si sono espresse sulla questione, da tempo dibattuta, se le somme di denaro giacenti su conto corrente bancario siano sempre sequestrabili e confiscabili come profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito. La Suprema Corte ha affermato che, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest'ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita delle somme oggetto di sequestro.

**Il caso.** Il tribunale della libertà di Salerno, nell'ambito della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo delle somme di denaro giacenti su conti correnti intestati e nella disponibilità dell'indagato, somme ritenute profitto del reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., aveva ordinato il dissequestro solo di quelle versate successivamente alla consumazione del reato, non potendo essere considerate prezzo o profitto del delitto in quanto da esso non derivanti, e aveva confermato il provvedimento nel resto. L'indagato aveva proposto ricorso per cassazione lamentando che il tribunale avesse assoggettato a cautela somme che risultavano avere una loro causale lecita ed essere giacenti sui conti correnti bancari già in epoca anteriore a quella di commissione del reato, sicché anche per esse doveva escludersi il nesso di derivazione dal delitto, necessario per procedere all'ipotizzata confisca diretta; pertanto, posto che per il reato in contestazione non si sarebbe potuto procedere a confisca per equivalente, la conseguenza era escludere la possibilità di ablazione del suddetto denaro.

**Il contrasto interpretativo.** Investita del ricorso, la sesta sezione penale della Corte di cassazione (dopo aver osservato che sui c/c del ricorrente erano stati effettuati accrediti

Confiscabilità del denaro di origine lecita	
<b>Il quesito concreto da risolvere</b>	Le somme di denaro giacenti su conto corrente bancario sono sequestrabili e confiscabili come profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito?
<b>La questione di diritto sottesa</b>	La risposta presuppone di chiarire la qualificazione (diretta o per equivalente) della confisca del denaro costituente profitto del reato e del sequestro preventivo ad essa finalizzato
<b>Prima tesi</b>	Secondo un primo orientamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>il sequestro deve essere sempre essere qualificato come finalizzato alla confisca «diretta» del profitto stesso</li> <li>anche in assenza di prova della derivazione del denaro dal reato per il quale si procede</li> </ul>
<b>Seconda tesi</b>	Per un secondo orientamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>quando vi sia la prova della derivazione del denaro da fonte lecita o che manchi la prova della sua derivazione dal reato</li> <li>il sequestro non può essere qualificato come finalizzato alla confisca «diretta» del profitto, bensì come finalizzato alla confisca del valore corrispondente a tale profitto (c.d. confisca «per equivalente»)</li> </ul>
<b>La risposta delle Sezioni Unite</b>	Come affermato dalla Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 42415 del 2021, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca: <ul style="list-style-type: none"> <li>deve essere qualificata come diretta, e non per equivalente</li> <li>viene eseguita mediante l'ablazione delle somme di denaro, comunque rinvenute nel patrimonio del soggetto, che rappresentino l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito per effetto del reato</li> <li>non è preclusa dalla prova dell'eventuale origine lecita del numerario oggetto di ablazione</li> </ul>

di denaro di apparente derivazione lecita) aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite, dando atto dell'esistenza di un contrasto interpretativo sulla qualificazione (diretta o per equivalente) della confisca del denaro costituente profitto del reato (e del sequestro preventivo ad essa finalizzato). Secondo un primo orientamento, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme di danaro costituenti profitto del reato deve sempre essere qualificato come finalizzato alla confisca «diretta» del profitto stesso, anche in assenza di prova della derivazione del denaro dal reato per il quale si procede e ciò in considerazione della natura fungibile del denaro stesso. Un secondo orientamento ritiene invece che quando vi sia la prova della derivazione del denaro da fonte lecita o manchi la prova della sua

derivazione dal reato, il sequestro non possa essere qualificato come finalizzato alla confisca «diretta» del profitto, bensì come finalizzato alla confisca del valore corrispondente a tale profitto (c.d. confisca «per equivalente»).

**Le caratteristiche del denaro.** Le Sezioni unite hanno ritenuto di aderire al primo orientamento, ricordando che il denaro è bene numerario fungibile, strumento corrispettivo di valore per eccellenza, specificamente destinato alla circolazione e a servire da mezzo di pagamento. Da tali caratteristiche derivano conseguenze giuridiche di rilievo. La peculiare natura del «bene-denaro» costituente il prezzo o il profitto del reato conforma i tratti e la disciplina della confisca che lo abbia a oggetto: natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza

fisica, determinando la sua automatica confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto.

**Le conseguenze.** Ne consegue che per la confisca del prezzo o del profitto del reato che sia consistente in una somma di denaro è irrilevante che il numerario conseguito dall'autore (perciò stesso confuso nel suo patrimonio, al pari di eventuali altre acquisizioni monetarie lecite) sia materialmente corrispondente a quello sottoposto a confisca. Per la Cassazione la confisca diretta insegue non le banconote, ma la somma di denaro quale entità che incrementa il patrimonio del reo, non potendosi intendere il nesso di pertinenza come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato, ma consistendo nella effettiva derivazione dal reato dell'accrescimento

patrimoniale monetario conseguito dal reo, che sia ancora rinvenibile, nella stessa forma monetaria, nel suo patrimonio. Essendo tale incremento monetario a rappresentare il provento del reato suscettibile di ablazione, e non il «gruzzolo» materialmente inteso, le Sezioni Unite hanno dichiarato di voler eliminare quell'opinione, che anima l'indirizzo minoritario e viene in sentenza definita come un «equivoco di fondo», per cui il rapporto di pertinenza tra il bene e il reato è da riferirsi non già all'aumento monetario provocato nel patrimonio del reo, bensì al denaro fisicamente inteso.

**Le ulteriori osservazioni.** Peraltro, ha osservato la Corte, se si ammettesse che la confisca diretta del denaro costituente il prezzo o il profitto del reato possa avere a oggetto solo la somma di denaro fisicamente conseguita dal reo e si debba arrestare di fronte alla concreta allegazione che gli attivi monetari oggetto di ablazione abbiano origine lecita, essa sarebbe limitata a rarissime e del tutto marginali ipotesi, a veri e propri casi di scuola (il denaro contante riversato sul conto corrente a saldo zero o su quello destinato a ricevere unicamente proventi criminali; la tracciatura preventiva delle banconote prezzo di corruzione o profitto di estorsione rinvenute ancora in possesso del consegnatario al momento del sequestro). Con la conseguenza che la confisca del denaro dovrebbe sempre essere ritenuta una confisca di valore e potrebbe operare solo in ragione delle eccezionali ipotesi in cui quello specifico strumento ablativo è consentito, con evidenti ricadute negative sul piano della coerenza del sistema, il quale verrebbe a fondarsi principalmente, in casi pur così rilevanti e frequenti, sullo strumento ablativo surrogatorio, normativamente riservato a un ristretto numero di fattispecie penali, laddove, al contrario, quello di carattere generale avrebbe di fatto un'applicazione del tutto residuale.

**La risposta delle Sezioni Unite.** Da qui l'affermazione del principio di diritto sopra anticipato, ovvero che qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, con l'ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest'ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerario oggetto di ablazione.